



PDF Eraser Free

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

Protezione  
Internazionale -  
Richiedente affetto  
da patologia  
mentale -  
Accertamenti  
istruttori ufficiali

Ud.14/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16875/2023 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato PRIORE  
FRANCESCO (PRRFNC78E21F799N) e dall'avvocato LICI AMARILDA  
(LCIMLD82E59Z100W) per procura speciale allegata al ricorso  
-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI R.G. n. 14296/2019  
depositato il 19/06/2023;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024  
dal Consigliere CLOTILDE PARISE.



1. Con decreto pubblicato in data 19/06/2023 nel procedimento iscritto al n. 14296/2019 r.g. il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di \_\_\_\_\_ cittadino del Gambia, avente ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, all'esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, ma ha accolto la domanda di protezione speciale. Il ricorrente riferiva di aver deciso di abbandonare il Gambia in quanto omosessuale e non accettato dalla propria famiglia e dal padre, il quale è un imam. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, circa le ragioni di fuga addotte, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l'«*Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007 (vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.)*»; ii) con il secondo motivo l'«*Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 (vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.)*»; iii) con il terzo motivo l'«*Omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 nonché dell'art. 10, co. 3 Costituzione (vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)*». Deduce il ricorrente che la comprovata patologia mentale



**PDF Eraser Fros** (condizione psicotica) da cui è affetto aveva giustificato un

ampliamento delle iniziali domande e consentiva di attribuirgli il diritto allo *status* di rifugiato, considerato il contesto gambiano, contrassegnato da un'accentuata percezione sociale stigmatizzante ed ostracizzante nei confronti delle persone con patologie psichiatriche (sovente imputate all'azione nefasta di spiriti o demoni maligni) e dalla strutturale incapacità istituzionale di fornire loro un trattamento non discriminatorio ed in linea con gli standard internazionali in tema di rispetto dei diritti umani (primo motivo). In via gradata deduce di avere diritto alla protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) d. lgs. n.251/2007 (motivi secondo e terzo), in quanto, in caso di ritorno coattivo in Gambia, sarebbe sottoposto a trattamenti "terapeutici" violativi della sua libertà e dignità individuale, fra cui la detenzione in sedicenti strutture di cura. Rimarca che il decreto impugnato difetta in modo assoluto ed insanabile di un'autonoma valutazione del *novum* introdotto all'udienza cartolare del 24.05.2023 circa la sua ascrivibilità all'interno della disciplina della protezione sussidiaria, essendosi limitato il Tribunale ad un approssimativo diniego solo sulla base del motivo originariamente dedotto in sede di atto introduttivo. Ad avviso del ricorrente, infatti, il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione internazionale esclusivamente sulla base dell'impianto argomentativo e probatorio rassegnato in sede di ricorso introduttivo, senza osservare l'ampliamento del *thema decidendum* avvenuto mediante l'allegazione e la dimostrazione della malattia psichiatrica.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale



esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati" deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. 30105/2018 e successive conformi), in relazione ai fatti esistenti al momento della decisione, anche se allegati nel corso del giudizio (cfr. Cass. 20568/2021 e Corte di Giustizia sentenza C-585/16 del 25 luglio 2018, *Alheto*). Com'è noto, inoltre, la cd. direttiva "Qualifiche" (Direttiva 2011/95/Ue), all'art. 6, come poi recepito letteralmente dall'art. 5, del d. lgs. 251/2007, dà una definizione uniforme di responsabile della persecuzione e di danno grave, prevedendo che esso possa essere, alternativamente, lo Stato, un partito o una organizzazione che controlla lo Stato o una parte consistente del suo territorio, o un soggetto non statale, laddove lo Stato o un partito di esso non possa o non voglia fornire protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, *ex officio*, il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale (tra le tante Cass. 1074/2023).

2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente tenuto conto del nuovo fatto, costituito, per l'appunto, dalla patologia psicotica da cui è affetto il ricorrente, allegato solo in corso di giudizio (cfr. le citate pronunce Cass. 20568/2021 e Corte di Giustizia sentenza C-585/16 del 25 luglio 2018, *Alheto*), e tuttavia lo ha valutato solo ai fini della protezione speciale, che è stata riconosciuta al richiedente



## PDF Eraser Free

a fine di assicurargli cure adeguate, e non anche ai fini del rifugio e della sussidiaria ex art.14 lett. b) citato.

I Giudici di merito hanno, infatti, focalizzato l'esame, in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle protezioni maggiori, solo sulla vicenda personale adottata dal richiedente a ragione di fuga dal Gambia, in relazione al suo orientamento omosessuale, e l'hanno ritenuta non credibile, ma non hanno svolto alcun approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel suddetto Paese dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate all'odierno ricorrente, nonostante le specifiche allegazioni al riguardo espresse dalla difesa di quest'ultimo nel corso del giudizio.

In particolare, è mancato ogni approfondimento, tramite le fonti di conoscenza, rispetto alla percezione, pure sociale, della malattia mentale in Gambia, in relazione al complessivo contesto, anche culturale, di detto Paese, al fine di verificare se fossero integrati i presupposti di cui all'art.7 d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, vale a dire l'appartenenza del richiedente a un determinato gruppo sociale, se del caso perseguitato dalle autorità nazionali, in ragione di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali, oppure in ragione di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato, consistenti, ad esempio, nella loro stigmatizzazione, con limitazioni nell'accesso ai servizi e nell'esercizio dei diritti civili e politici.

E' mancato, altresì, da parte del Tribunale ogni approfondimento istruttorio al fine di accertare se in Gambia sussista il rischio per i malati mentali di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, per quanto di rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) citato.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale



# PDF Eraser Free

di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle  
spese di lite del presente giudizio.

## **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, lì 14 febbraio 2024.

La Presidente  
Maria Acierno

